

Art. 36

IMPIANTI ARTIGIANALI E PICCOLO INDUSTRIALI ESISTENTE (C6)

Gli impianti considerati dal presente articolo sono quelli esistenti fuori delle zone industriali: essi potranno essere oggetto di aumento della loro consistenza volumetrica fino a un incremento non superiore al 25% della consistenza che essi presentano alla data di adozione del presente testo di Norme, semprechè sia possibile reperire le aree di parcheggio necessario a regolarizzare l'interno impianto ai fini del D.M. 2/4/1968 art. 5, punto 1. Il rapporto di copertura per contro potrà subire un aumento non superiore al 10% rispetto al rapporto così come esso si presentava alla data di adozione del presente testo di Norme, sempre che siano assicurate le superfici a parcheggio di cui al già citato punto 1 dell'art. 5 del D.M. 2/4/68.

I sopraindicati ampiamente non potranno essere autorizzazioni a favore della attività nocive, moleste, pericolose o inquinanti, su conforme parere dell'Ufficio Sanitario.